

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3940-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 29 giugno 1989

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 5 luglio 1989 (Stampato n. 1829)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 luglio 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 » nonché, negli anni 1990, 1991 e 1992, le lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia

(Relatore: Renato RAVASIO)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 12 luglio 1989. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

TESTO
MODIFICATO DAL SENATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 » nonché, negli anni 1990, 1991 e 1992, le lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 175

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della "lotteria

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 ».

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Identico.

Mondiali '90", collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

ART. 1-ter. — 1. Alla "lotteria Mondiali '90" si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

ART. 1-quater. — 1. I biglietti della "lotteria Mondiali '90" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della "lotteria Mondiali '90" ».

ART. 1-quinquies. — 1. È autorizzata per gli anni 1990, 1991 e 1992 l'effettuazione delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà sono devoluti, rispettivamente, ai comuni di Taormina, di Sanremo, di Foligno, della Comunità del Garda, di Viareggio e di Venezia, e destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla

Identico.

Identico.

Soppresso.

promozione turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina, di Sanremo, di Foligno, di Viareggio, di Venezia e dei territori della Comunità del Garda. Le quote riservate al bilancio dello Stato sono destinate ad incrementare il fondo perequativo per la finanza locale, nell'ambito dei trasferimenti statali ai comuni e alle province.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di Sanremo è collegata con il Festival della canzone italiana, organizzato annualmente nella stessa città. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della "Giostra della quintana" che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della "Regata delle cento miglia" che si svolge annualmente sul lago di Garda. Le lotterie di Viareggio e di Venezia sono collegate, rispettivamente, con le manifestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ART. 1-*sexies*. — 1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda ».

Soppresso.

Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della « lotteria di Venezia »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della « lotteria di Venezia ». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI — AMATO

ISTO *il Guardasigilli*: VASSALLI